



**C.I.S.S.P.**  
*Consorzio Intercomunale Servizi Sociali alla Persona*  
Comuni di Leinì, San Benigno, Settimo T.se, Volpiano

---

*Allegato alla delib. A.C. n. 8 in data 29.4.2010*

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO  
PER  
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

## 1. PREMESSA

L'intervento del Servizio Socio-Assistenziale nei confronti di persone non autosufficienti, che non possono utilizzare i mezzi di trasporto pubblici, si pone nell'ottica di concorrere a garantire la fruibilità dei servizi pubblici, rimuovendo per quanto possibile le condizioni che ne ostacolano l'accesso.

Il Servizio intende perseguire il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale e si pone inoltre come obiettivo quello di perseguire una piena realizzazione del diritto alla mobilità dei disabili con l'abbattimento di ogni barriera fisica e architettonica (artt. 5, 8 e 26 della L.104/92 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*").

Inoltre, si vuole porre attenzione alle risorse provenienti dal terzo settore, in linea con quanto previsto dalla Legge regionale del 08.01.2004, n 1 "*Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento*", ed in particolare dall'art. 3 comma c) che riconosce il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale, mirata a riconoscere ed agevolare, nella gestione ed offerta dei servizi, il ruolo di soggetti tra cui le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, gli organismi non lucrativi di utilità sociale, le associazioni e gli enti di promozione sociale.

Il presente regolamento si colloca nel solco delle proposte contenute nel documento progettuale redatto nel mese di aprile 2009 dal gruppo di lavoro, integrato tra Consorzio, A.S.L. e Comuni consortili, costituito allo scopo di proporre azioni di ottimizzazione e razionalizzazione nell'ambito dei trasporti (Azione Trasversale n. 1 del Piano di zona 2006/2008, prorogato per l'anno 2009), il quale prevede di omogeneizzare l'offerta di servizi di trasporto, uniformandone le condizioni di utilizzo.

## 2. OBIETTIVI

L'obiettivo che l'intervento si pone è garantire la piena autonomia di movimento, in rapporto alle condizioni psico-fisiche di ogni singola persona. Il trasporto può essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze legate:

- alla sostegno alla domiciliarità;
- all'accesso alle cure sanitarie;
- al raggiungimento del posto di lavoro;
- all'accesso a percorsi formativi o professionali, fatte salve le specifiche competenze comunali.

## 3. DESTINATARI

Il Servizio si colloca in un'ottica assistenziale e pertanto privilegia le situazioni di fragilità delle condizioni personali, sociali ed economiche.

Sono individuati quali fruitori del Servizio trasporto:

- le persone con una percentuale di invalidità riconosciuta dalla competente commissione, pari al 100%;
- le persone riconosciute invalide dalle commissioni predisposte, con una percentuale di invalidità civile superiore al 46%, la cui declaratoria di invalidità attesti difficoltà sul piano motorio, tali da compromettere inequivocabilmente la possibilità di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto;
- le persone la cui situazione assume "*connotazione di gravità*" ai sensi dell'art. 3 della citata L. 104/92.

L'Assistente Sociale di riferimento, in fase istruttoria, può inoltre avvalersi del Servizio di

Medicina Legale dell'A.S.L., qualora abbia difficoltà ad accertare l'impossibilità della persona a servirsi dei mezzi pubblici di trasporto.

Quanto previsto dalla presente delibera quadro non si applica alle persone disabili per la frequenza di Centri Diurni, Centri di Lavoro Guidato, altri Servizi educativi. In tal caso le modalità di trasporto e l'eventuale costo a carico dell'interessato dovranno essere definite all'interno del progetto educativo/assistenziale complessivo.

#### **4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio di trasporto per persone disabili viene garantito mediante l'erogazione di un contributo economico a copertura del costo sostenuto dalla persona.

L'interessato dovrà scegliere il mezzo di trasporto economicamente più vantaggioso, anche in relazione alle prestazioni garantite e alle esigenze specifiche di movimento (ad esempio trasporto con mezzo fornito di elevatore per la carrozzina).

L'Assistente Sociale dovrà verificare che la scelta effettuata dall'utente sia rispondente a quanto definito nel comma precedente e precisare con l'utente il numero di corse autorizzate, in relazione alla tipologia di bisogno, alle condizioni economiche dell'interessato e a quanto previsto dai parametri approvati dalla Delibera di Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che darà attuazione alla presente deliberazione quadro.

#### **5. CONVENZIONI**

Il Consorzio può stipulare convenzioni con associazioni o altri soggetti pubblici o privati per garantire il servizio di trasporto ai soggetti di cui all'art. 3, a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto ai prezzi del libero mercato.

La tariffa viene stabilita tenendo conto del piano finanziario presentato e concordato tra le parti.

Le tariffe convenute con le associazioni saranno in tutto o in parte corrisposte a queste ultime direttamente dal Consorzio, in relazione alla condizione economica del soggetto beneficiario sulla base dei medesimi parametri approvati dalla Delibera di Consiglio di Amministrazione che darà attuazione alla presente deliberazione quadro.

La copertura economica da parte del Consorzio sostituisce il rimborso erogato direttamente all'interessato.

L'eventuale differenza sarà corrisposta alle associazioni direttamente dal soggetto beneficiario.

Le convenzioni possono interessare l'intera popolazione dei comuni consorziati o parti di essa.

#### **6. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'importo mensile del contributo sarà determinato considerando:

1. il Minimo Vitale individuale, ovvero la soglia reddituale di riferimento;
2. il reddito netto personale, ovvero la situazione economica calcolata secondo l'indicatore ISE, salvo diversa valutazione dell'operatore;
3. il costo del servizio di trasporto e la percentuale di copertura da parte del Consorzio, individuando più fasce economiche;

4. i massimali di intervento, che andranno differenziati a seconda della tipologia di trasporto effettuato.

Per la definizione del parametro reddituale/economico considerato, dei massimali di intervento correlati alla tipologia di bisogno, delle fasce di contribuzione a carico dell'interessato, si rimanda ad una successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione del C.I.S.S.P.

Nella determinazione del Minimo Vitale e del reddito si dovrà considerare quanto previsto dalla deliberazione A.C. del 27.6.2008 n. 10 avente ad oggetto: *“Assistenza economica Determinazione dei criteri generali di erogazione dei contributi e dei massimali di intervento e individuazione dei beneficiari . Approvazione regolamento”*.

## **7. NORME A TUTELA DEGLI AVENTI DIRITTO**

Le prestazioni individuate dal presente regolamento vengono erogate prevedendo:

- i requisiti ed i criteri di accesso alla prestazione;
- l'eventuale concorso al costo del servizio in base al reddito;
- la partecipazione del cittadino nella scelta delle prestazioni che gli necessitano;
- i vincoli al rispetto delle regole stabilite e le forme di controllo finalizzate ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai servizi.

A tutela dei diritti delle persone il regolamento prevede, in caso di diniego alla richiesta del Servizio, che al richiedente sia data la possibilità di ricorrere alla Direzione del Consorzio, entro trenta giorni dalla comunicazione scritta che deve essere obbligatoriamente trasmessa all'interessato. La Direzione dovrà provvedere a fornire risposta scritta entro i termini previsti dalle leggi vigenti e dai regolamenti del Consorzio.